



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-07-2003 (punto N. 28)

Delibera

N .751

del 28-07-2003

Proponente

TOMMASO FRANCI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Maurizio Ferrini

Estensore: Maurizio Ferrini

Oggetto:

Modifiche e integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale n. 604 del 16.06.2003 - "Indirizzi generali e prime disposizioni sulla riclassificazione sismica della Regione Toscana, in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003" -

Presidente della seduta: ANGELO PASSALEVA

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI

ENRICO ROSSI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 - "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", (pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 72 della Gazzetta Ufficiale n° 105 del 8 Maggio 2003);

Preso atto che l'Ordinanza PCM n° 3274 del 20.03.03 all'art. 1 approva:

- i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" e che in una "fase di prima applicazione" la classificazione regionale si basa su un elenco di comuni fornito direttamente nell'Ordinanza (all. 1);
- le "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici" (all. 2);
- le "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti" (all.3);
- le "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" (all. 4);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 604 del 16.06.2003 "Indirizzi generali e prime disposizioni sulla riclassificazione sismica della Regione Toscana, in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003" che ha, tra l'altro:

- individuato, quali zone a bassa sismicità ai sensi della Legge 64/74 così come già avvenuto per l'Area Napoletana con la classificazione del 1982, i comuni che con la classificazione dell'Ordinanza 3274/03 ricadano nella zona 3 e nella zona 4 (all. n° 5);
- previsto in prima applicazione, che ai sensi dell'art. 1 della L.R. 88/82, i progetti depositati nei comuni a bassa sismicità sono esclusi dal controllo di merito di cui all'art.6 della citata LR 88/82, fatta eccezione per gli edifici strategici e rilevanti di cui 3° comma dell'art. 2 citato;
- rinviato ad atti successivi del Consiglio Regionale la disciplina dell'obbligo della progettazione antisismica per i Comuni ora classificati in zona 4 (all. 4);
- individuato, in fase di prima applicazione, l'elenco dei comuni classificati a maggior rischio sismico (all. n° 6), nei comuni della fascia appenninica che venivano confermati dal lavoro del 1998 e quelli dell'Amiata interessati da un forte terremoto nel 1919;

Ritenuto di integrare l'elenco dei comuni a maggior rischio sismico della Toscana, di cui all'all. 6 della citata Delibera G.R. n° 604/03, inserendo i comuni di Fosdinovo (provincia di Massa Carrara) e di Fabbriche di Vallico (LU) in quanto interessati dal forte terremoto del 1920 in Garfagnana e Lunigiana;

Ritenuto altresì chiarire quanto previsto al p.to 6) della citata delibera G.R.T. n° 604/03, che "i progetti depositati nei comuni" era inteso in senso generale e non intendeva superare quanto previsto dalla Legge Regionale n° 88/82 al fine del deposito dei progetti agli U.R.T.T. competenti per territorio e del controllo dei medesimi;

Ricordato che l'Ordinanza prevede all'art 2, comma 2, 1° e 3° periodo, uno specifico regime transitorio che supera quello previsto dalla Legge 64/74 con l'art. 30 e nel quale sono definite procedure più ampie soprattutto come periodo di temporale, fatto salvo il caso degli edifici strategici e rilevanti di cui all'art. 3 della medesima Ordinanza;

Preso atto infatti che per il regime transitorio introdotto dall'Ord. 3274, nei comuni di nuova classificazione sismica, i proprietari possono scegliere tra due ipotesi:

1. progettare con la nuova normativa sismica contenuta nell'Ord. 3274/03 agli allegati 2, 3 e 4;

2. progettare soltanto con le normative tecniche per le costruzioni in zona non sismica (si veda anche l'interpretazione fornita con la nota esplicativa a cura dell'Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dip.to della Protezione Civile, in data 4.6.2003);

Preso atto inoltre che i proprietari hanno la possibilità di continuare ad applicare le normative tecniche "non sismiche" nel caso:

- a) di costruzioni i cui lavori sono già iniziati (art. 2 ,comma 1, 1° periodo);
- b) di opere pubbliche già appaltate o i cui progetti sono stati già approvati (art. 2 ,comma 1, 1° periodo);
- c) di lavori non iniziati o non ancora appaltati oppure progetti da approvare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della nuova classificazione e della nuova normativa tecnica antisismica prevista dall'Ord. 3274/03, ad esclusione degli edifici strategici o rilevanti (art. 2 ,comma 1, 3° periodo);

Preso atto che per tale regime transitorio sono stati sollevati numerosi quesiti agli uffici regionali sia da parte di enti locali, ASL, aziende pubbliche e private, ed ordini professionali; alcuni di questi sono rivolti a superare un aspetto specifico nei comuni che, non classificati sismici dalla precedente classificazione operante fin dal 1982 (DM 19.3.1982), sono stati ora classificati sismici in una delle nuove zone sismiche (in Toscana in zona 2 o 3 o 4);

Ritenuto altresì di condividere i chiarimenti e le richieste pervenute, rivolte a prevedere una terza ipotesi che consenta ai proprietari interessati nei comuni di nuova classificazione sismica (cioè che non erano classificati sismici dal precedente DM 19.3.1982 di classificazione), di scegliere di progettare con la normativa sismica precedente a quella entrata in vigore con l'Ordinanza PCM 3274/03 (cioè quella del DM 16.01.1996), piuttosto che progettare e realizzare un nuovo edificio, un'opera o un intervento sul patrimonio edilizio esistente senza adottare alcuna normativa sismica, così come prevede invece l'ordinanza;

Ritenuto infatti che la possibilità prevista dalla Regione Toscana con la presente deliberazione, subordinata comunque alla volontà del proprietario, non sia in contraddizione con lo spirito dell'Ordinanza ma anzi contribuisca ad aumentare la sicurezza in quegli edifici, che per l'ordinanza stessa, avrebbero potuto essere costruiti senza alcun criterio sismico;

Ritenuto pertanto che i relativi progetti debbano essere presentati agli Uffici Regionali per la Tutela del Territorio competenti per Provincia, ai sensi della Legge Regionale n° 88/82 relativa al controllo dell'attività edilizia in zona sismica e saranno ai sensi della recente delibera di GRT n. 604 del 16.6.2003, soggetti a deposito per i comuni classificati sismici in zona 2, 3 e 4, e controllo solo in zona 2;

Considerato altresì che laddove la progettazione riguardi edifici definiti strategici e rilevanti, l'ipotesi precedentemente definita non sia applicabile, fatti salvi i casi documentabili a cura del proprietario che, prima della data dell'ordinanza PCM 3274 del 20 Marzo 2003, la progettazione risulti essere eseguita con la normativa sismica previgente, prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza;

Considerato pertanto, ai sensi della normativa della L.R. n° 88/82, di integrare le disposizioni di cui alla Decisione di Giunta Regionale n° 514 del 30.12.82, agli uffici regionali circa il deposito dei progetti e le modalità di controllo:

- il progetto dovrà essere depositato dal proprietario all'U.R.T.T. competente per territorio, ai sensi della L.R. n° 88/82;
- l'U.R.T.T. non effettuerà il controllo di merito del progetto né il rilascio del certificato di rispondenza ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 88/82, in quanto se l'intervento rientra nel regime transitorio previsto

dall'Ordinanza art. 2 comma 2, 1° capoverso (lavori iniziati o progetti approvati o appaltati), all'ufficio non può che competere che l'acquisizione e la conservazione degli elaborati progettuali;

- il proprietario dovrà allegare e sottoscrivere alla denuncia del progetto, la documentazione utile all'individuazione della tipologia del progetto ed al soggetto che ha approvato il medesimo, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 comma 2 1° capoverso Ord. 3274/03 al fine di evidenziare che tali procedimenti erano in corso prima dell'entrata in vigore della citata Ord. 3274/03;
- il progettista dovrà allegare al progetto una dichiarazione che asseveri la rispondenza del progetto alla normativa sismica di cui al DM 16.1.1996 per la categoria corrispondente alla zona prevista dalla nuova classificazione;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di integrare l'elenco dei comuni a maggior rischio sismico della Toscana, di cui all'all. 6 della citata Delibera G.R. n° 604/03, inserendo i comuni di Fosdinovo (provincia di Massa Carrara) e di Fabbriche di Vallico (LU) in quanto interessati dal forte terremoto del 1920 in Garfagnana e Lunigiana;
2. di chiarire quanto previsto al p.to 6) della citata delibera G.R.T. n° 604/03, che "i progetti depositati nei comuni" era inteso in senso generale e non intendeva superare quanto previsto dalla Legge Regionale n° 88/82 al fine del deposito dei progetti agli U.R.T.T. competenti per territorio ed il controllo dei medesimi;
3. di consentire ai proprietari interessati alla realizzazione di un nuovo edificio, un'opera o un intervento sul patrimonio edilizio esistente, nei comuni di nuova classificazione sismica (cioè che non erano classificati sismici dal precedente DM 19.3.1982 di classificazione), di scegliere di progettare con la normativa sismica precedente a quella entrata in vigore con l'Ordinanza PCM 3274/03 (cioè quella del DM 16.01.1996), piuttosto che progettare senza adottare alcuna normativa sismica, così come prevede invece l'ordinanza;
4. di prevedere che i relativi progetti debbano essere presentati agli Uffici Regionali per la Tutela del Territorio competenti per Provincia, ai sensi della Legge Regionale n° 88/82 relativa al controllo dell'attività edilizia in zona sismica e saranno ai sensi della recente delibera di GRT n. 604 del 16.6.2003, soggetti a deposito per i comuni classificati sismici in zona 2, 3 e 4, e controllo solo in zona 2; laddove la progettazione riguardi edifici definiti strategici e rilevanti, l'ipotesi precedentemente definita non è applicabile fatti salvi i casi documentabili a cura del proprietario che, prima della data dell'ordinanza PCM 3274 del 20 Marzo 2003, la progettazione risulti essere eseguita con la normativa sismica previgente prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza;
5. di integrare le disposizioni di cui alla Decisione di Giunta Regionale n° 514 del 30.12.82, agli uffici regionali circa il deposito dei progetti e le modalità di controllo:
 - a) il progetto dovrà essere depositato dal proprietario all'U.R.T.T. competente per territorio, ai sensi della L.R. n° 88/82;
 - b) l'U.R.T.T. non effettuerà il controllo di merito del progetto né il rilascio del certificato di rispondenza ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 88/82, in quanto se l'intervento rientra nel regime transitorio previsto dall'Ordinanza art. 2 comma 2, 1° capoverso (lavori iniziati o progetti approvati o appaltati), all'ufficio non può che competere che l'acquisizione e la conservazione degli elaborati progettuali;

- c) il proprietario dovrà allegare e sottoscrivere alla denuncia del progetto, la documentazione utile all'individuazione della tipologia del progetto ed al soggetto che ha approvato il medesimo, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 comma 2 1° capoverso Ord. 3274/03 al fine di evidenziare che tali procedimenti erano in corso prima dell'entrata in vigore della citata Ord. 3274/03;
 - d) il progettista dovrà allegare al progetto una dichiarazione che asseveri la rispondenza del progetto alla normativa sismica di cui al DM 16.1.1996 per la categoria corrispondente alla zona prevista dalla nuova classificazione;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni della Toscana, a tutti gli enti locali, agli Ordini professionali ed alle categorie economiche.

Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi della legge Regionale n° 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell' art. 3, comma 2 della Legge Regionale n° 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO FERRINI

Il Coordinatore
ROBERTO FORZIERI